

ORDINANZA N. 17 /2025/ANE

SERVIZIO HEMS PRESSO AEROPORTO DI BELLUNO

Il Direttore della Direzione Territoriale Nord-Est,

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** la richiesta prot. 50344/Prov del 23/06/2025 rivolta alla società Avincis Aviation Italia S.p.A. da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, quale stazione appaltante, di attivare un'ulteriore base di elisoccorso sul territorio dell'ULSS1 DOLOMITI dal 5 dicembre 2025 al 18 marzo 2026;
- VISTA** la nota ENAC-PROT-10/11/2025-0163174-A, così come modificata dall'*errata corrige* di cui alla nota ENAC-PROT-24/11/2025-0170428-A, inviata dalla società Avincis Aviation Italia S.p.a. in qualità di esercente il servizio di elisoccorso HEMS per la Regione Veneto, con le quali veniva comunicata l'individuazione dell'Aeroporto di Belluno quale struttura idonea a consentire i decolli e gli atterraggi dell'elicottero designato a svolgere il servizio HEMS;
- VISTA** la lettera di operazioni sottoscritta da Avincis Aviation Italia S.p.A., Aero Club di Belluno ed Aero Club Paracadutismo Belluno pervenuta con comunicazione ENAC-PROT-02/12/2025-0174893-A;
- VISTA** la nota ENAC-ANE-02/12/2025-0175367-A del *team* di sorveglianza ENAC di Avincis Aviation Italia S.p.A. nella quale si dà atto che nella succitata lettera di operazioni *"non si rilevano [...] elementi ostativi o pregiudicanti la safety delle operazioni, che risultano previste in concomitanza soltanto fra HEMS e attività di volo a vela, ma non fra HEMS e attività di paracadutismo"*
- VISTO** il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Belluno adottato con ordinanza n. 41/2021;
- CONSIDERATA** la necessità di continuare a garantire l'operatività del servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno anche al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali alla salute pubblica;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Belluno.

Art. 2

Operatività aeroportuale

1. Il decollo e l'atterraggio dell'elicottero impegnato nel servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno è garantito secondo quanto previsto dalla procedura allegata "Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia S.r.l.".
2. La suddetta Procedura Operativa è allegata alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Art. 3 **Forme di pubblicità**

1. La Direzione Territoriale Nord-Est provvederà a dare pubblicità alla presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, www.enac.gov.it

Art. 4 **Rispetto dell'Ordinanza**

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Eventuali trasgressioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5 **Decorrenza e validità**

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 05 dicembre 2025 e ha validità sino al 18 marzo 2025.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla entrata in vigore.

Venezia, 4 dicembre 2025

Il Direttore
Scolpati

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.)

Allegato

1. Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia S.p.a.